

CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER "Sportello informativo distrettuale per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico" DISTRETTO RM6/5 - *PERIODO 01/04/2020-31/03/2021*.

SMART CIG: ZA52B5AAEE

DISCIPLINARE DI GARA

ART.1 PREMESSE DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI **ART. 2 ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO ART. 4 DURATA DELL'APPALTO ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE APPALTO** ART. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA **ART.** 7 **REQUISITI GENERALI ART. 8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ART. 8.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 8.3** ART.9 **AVVALIMENTO** ART. 10 SUBAPPALTO ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA ART. 12 | PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE **ART. 13** TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI DI GARA TELEMATICA ART. 13.1 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ART. 13.2 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA ART. 13.3 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA ART. 14 | DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO **ART. 15** | **SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 16** CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE **ART. 17** SOGLIA DI SBARRAMENTO **ART. 18** CRITERI DI ESCLUSIONE **ART. 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE** SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA **ART. 20 TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ART. 21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICE ED ECONOMICHE ART. 22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ART. 23 AGGIUDICAZIONE APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO** ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E COPERTURE ASSICURATIVE **ART. 24 ART. 25** CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE **ART. 26 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO ART. 27** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE **ART. 28**

ART. 1 - PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Velletri in qualità di Comune Capofila del Distretto Rm 6/5 costituito dai Comuni di Velletri e Lariano; le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; i documenti da presentare a corredo delle stesse; la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento dello "Sportello informativo distrettuale per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico" DISTRETTO RM6/5 - ANNO 2020, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto.

Con Determinazione a contrarre n.^{1,761}del ^{24/12/19}, l'Amministrazione ha disposto l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta sotto-soglia e con l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato *Codice*).

CATEGORIA DI SERVIZIO

CODICE CPV: 85320000-8 Servizi Sociali SMART CIG: ZA52B5AAEE;

ENTE APPALTANTE

Comune di Velletri- in qualità di Comune Capofila del Distretto RM 6/5 costituito dai Comuni di Velletri e Lariano. P.zza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri (RM). Settore II Servizi alla Persona tel 0696101205-209, sito internet <u>www.comune.velletri.rm.it</u>, PEC: <u>ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it</u>

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del *Codice*, è l'Ist. Amm. Sig.ra Marina Borro PEC: <u>ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it</u>

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

A) DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. Bando di gara;
- 2. Disciplinare di gara;
- 3. Capitolato speciale d'appalto;
- 4. DGUE documento di gara unico europeo
- 5. Modello Offerta tecnica
- 6. Modello Offerta economica
- 7. Duvri

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sulla Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet <u>https://velletri.acquistitelematici.it</u>, anche sul sito istituzionale del Comune di Velletri, nella sezione <u>Amministrazione trasparente</u> » <u>Bandi di gara e contratti</u>.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- Gazzetta Asse e Appalti.
- profilo del committente: http//www.comune.velletri.rm.it, nella sezione <u>Amministrazione</u> <u>trasparente</u> » <u>Bandi di gara e contratti</u>
- piattaforma telematica al link: <u>https://velletri.acquistitelematici.it</u>

B) <u>CHIARIMENTI</u>

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma telematica al link: <u>https://velletri.acquistitelematici.it</u> entro <u>il03/02/2020re 12,00.</u>

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del *Codice*, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla **presente procedura saranno fornite** esclusivamente mediante la piattaforma telematica al link: <u>https://velletri.acquistitelematici.it</u>.

C) <u>COMUNICAZIONI</u>

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della registrazione sulla piattaforma telematica sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del *Codice*, per le comunicazioni di cui ai commi 2-bis e 5 del medesimo articolo 76 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2- bis e 5, del *Codice* e le comunicazioni ad esempio relative alle richieste di soccorsi istruttori – saranno effettuate agli operatori principalmente tramite la piattaforma telematica e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata della piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nella piattaforma telematica fra i propri dati di registrazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi, non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

In caso di <u>raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,</u> anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di <u>consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice</u>, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di <u>avvalimento</u>, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area "Comunicazioni" della piattaforma telematica e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prenderne sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio *"Sportello informativo distrettuale per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico" DISTRETTO RM6/5 - PERIODO 01/04/2020-31/03/2021*, e si compone delle prestazioni espressamente indicate nel capitolato di appalto a cui si rinvia.

L'appalto è costituito da un unico lotto. In riferimento all'art. 51 del *Codice*, non è possibile la suddivisione in lotti in quanto l'attività svolta richiede una esecuzione e gestione unitaria con unico centro di coordinamento e di responsabilità.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'Appalto è fissata in anni **uno** con presumibile inizio a decorrere dal **01.04.2020 fino** al **31.03.2021**.

La Stazione Appaltante si riserva, nel caso in cui i tempi della Commissione che valuterà le offerte dovessero non consentire l'avvio del servizio entro i tempi sopra individuati, di prorogare la data di avvio.

Proroga tecnica: La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del *Codice*. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Si specifica che il valore della proroga tecnica non è quantificabile a priori.

L'affidatario, successivamente all'aggiudicazione, dovrà dare inizio all'espletamento del servizio, a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio Politiche dei Servizi alla Persona, anche nelle more della stipula del contratto. Ai sensi del dettato dell'art. 32 del *Codice*, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE APPALTO

Il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del *Codice* è pari ad \in . **33.573,00** al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, anche ai fini del computo della cauzione provvisoria.

Il suddetto importo è da considerarsi comprensivo di tutto quanto previsto per lo svolgimento del servizio e di tutti gli gli oneri derivanti dalla organizzazione, coordinamento e supervisione necessari alla garanzia di qualità del presente appalto.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €. 30.216,00 <u>oltre Iva</u>

Il **costo della manodopera**, compreso nell'importo posto a base d'asta e soggetto a ribasso, è stato determinato sulla base delle Tabelle sul costo del lavoro per le cooperative sociali aggiornate al 1-11-2019 e, pertanto, non rappresenta un limite inderogabile per gli operatori economici, fatta salva la necessità del rispetto dei minimi salariali, degli obblighi contributivi e degli oneri legati al riassorbimento del personale e fatta, altresì, salva la verifica di congruità da parte della stazione appaltante di cui all'art. 97, comma 5, lettera d) del *Codice*, da operare prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del *Codice*, il concorrente nella propria offerta economica dovrà indicare la stima dei costi della manodopera e gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali ex art. 95, comma 10, *Codice*), l'importo degli oneri e costi per la sicurezza da interferenze correlati alle attività oggetto dell'appalto non soggetti a ribasso è pari a zero. Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con f*ondi stanziati dalla Regione Lazio*.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati all'art. 45 del *Codice*, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del *Codice*.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, *aggregazione di imprese di rete*).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del *Codice* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del *Codice*, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del *Codice*, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

□ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

□ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

 \Box nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del *Codice*, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice* e in generale di cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

b) Assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. n. 165/2001 e, in generale, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

I documenti richiesti agli Operatori economici ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

ART. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del *Codice*, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 <u>REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</u>

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività analoga o coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività analoga o coincidente con l'oggetto della presente gara;
- <u>Per le imprese cooperative</u>: iscrizione all'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DM 23 giugno 2004, ed inoltre (<u>per le imprese cooperative</u> <u>sociali</u>), iscrizione all'Albo delle cooperative sociali istituito presso la Regione in cui l'Impresa ha sede, o analoghi registri degli Stati membri dell'Unione Europea, per la categoria di attività oggetto della gara
- in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, occorre specificare la precisa motivazione e/o dispensa di legge e, inoltre, occorre che le finalità statutarie comprendano comunque la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta per le iscrizioni di che trattasi dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

8.2 <u>REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA</u>

Fatturato globale minimo annuo di €. **33.500,00** Iva esclusa, per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nell'ultimo triennio 2016-2017-2018. Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo indispensabile la solidità imprenditoriale del soggetto, nonché a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto d'appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante:

- dichiarazione concernente il fatturato globale minimo annuo per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 resa nella Parte IV, sez. B, punto 1 a), del DGUE;
- dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Tali dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati devono essere presentate da ciascun operatore economico singolo o componente un soggetto offerente plurimo e prodotte unitamente alla documentazione amministrativa e non possono essere oggetto di autocertificazione.

8.3 <u>REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE</u>

 esecuzione per almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi, della gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, sia pubblici che privati. Per servizi analoghi, si intendono esclusivamente servizi di *sportelli informativi*, nell'ambito sociale e socio sanitario, sportelli di ascolto ed accoglienza, Counseling, *sia pubblici che privati*. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato

La comprova del requisito e fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente

contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato). Il concorrente può autocertificare il requisito nell'ambito del DGUE, Parte IV, sez. C, punto 1 b), che la Stazione appaltante si riserva di verificare presso l'amministrazione pubblica o ente pubblico committente.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato). Tale attestazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

Per i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale è consentito l'avvalimento, di cui al successivo articolo 9.

8.4 <u>INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,</u> <u>AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</u>

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure all'albo nazionale delle società Cooperative ovvero all'albo regionale delle cooperative sociali di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale minimo annuo, di cui al punto 8.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, fermo restando che il requisito suddetto deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria (nella misura di almeno il 50,1% dalla capogruppo-mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti).

Le referenze bancarie di cui al punto 8.2 devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di cui al punto 8.3, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che il requisito suddetto deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

8.5 <u>INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I</u> <u>CONSORZI STABILI</u>

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure all'albo nazionale delle società Cooperative ovvero all'albo regionale delle cooperative sociali di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale minimo annuo, di cui al punto 8.2 e il requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di cui al punto 8.3, ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del *Codice*, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del *Codice*, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del *Codice*, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del *Codice* avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del *Codice*, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del *Codice* il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti

del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del *Codice*, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del *Codice*, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II, Sezione C, del DGUE e dovrà **allegare**, oltre al proprio, **il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria** ed **il contratto di avvalimento**, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del *Codice*, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per tutto quanto qui non espressamente riportato, si rinvia all'art. 89 del Codice.

ART. 10 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del *Codice* e s.m.i. Il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare e la quota del servizio, espressa in percentuale sull'importo contrattuale, che intende subappaltare, compilando la parte II, sez. D, del DGUE. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del *Codice*, non potrà essere autorizzato il subappalto ad un'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e che non dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte della Ditta Aggiudicataria o di fallimento della stessa.

È fatto, altresì, divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del *Codice*, l'offerta deve essere corredata a **pena** esclusione da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, dell'importo di $\notin 671,46$ pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto. L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del *Codice*. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente con la quale si dichiari il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di **partecipazione in forma associata**, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- *a.* in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del *Codice* solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- **b.** in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del *Codice*, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del *Codice*, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del *Codice*, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del *Codice*, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del *Codice*, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa è stipulata con operatori che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del *Codice*, al solo consorzio;

- 3. avere validità di almeno 180 giorni al termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4. prevedere espressamente:
 - (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - (b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - (c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere corredata, altresì, <u>dalla dichiarazione di impegno, da parte di un istituto</u> <u>bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del *Codice*, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del *Codice* in favore della stazione appaltante.</u>

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate sulla Piattaforma telematica sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- (*in caso di garanzia nativa digitale*) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (*in caso di garanzia nativa analogica*) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 12 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019*", **sono esenti** dal versamento del contributo a favore dell'Autorità.

ART. 13 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PRESCRIZIONI DI GARA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement velletri.acquistitelematici.it. Attraverso la stessa sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nei punti sottostanti:

a) La piattaforma telematica è di proprietà della DigitalPA il cui accesso è consentito dall'apposito link: https://velletri.acquistitelematici.it;

b) le modalità tecniche, per l'utilizzo della piattaforma da parte degli OO.EE, sono contenute nei due manuali:

- 1. Guida all'iscrizione.
- 2. Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo della Pec.

nella sezione "REGISTRAZIONE" Tali guide presenti al link sono https://velletri.acquistitelematici.it/manuali, ove sono descritte le informazioni riguardanti il funzionamento della stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

c) Servizio di assistenza su problemi tecnici e/o malfunzionamento sul software o per problemi di carattere tecnico-procedurale: è possibile aprire una richiesta cliccando sul link: "Apri un nuovo ticket", dettagliando la richiesta e allegando l'eventuale documentazione o screen shot del problema rilevato. Il servizio di assistenza risponderà entro le 24/48h indipendentemente dalla complessità del problema segnalato. Per dubbi interpretativi sulla partecipazione alle procedure di gara, prima di richiedere assistenza, si invita a prendere attenta visione delle guide e dei manuali d'uso.

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30.

Si consiglia di ultimare la registrazione sulla piattaforma telematica in tempo utile per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed, in particolare, dell'indirizzo di Posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopraindicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica dell'avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste da parte della stazione appaltante nell'area comunicazioni della piattaforma.

FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA – ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI **ECONOMICI**

L'offerta deve essere presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma Telematica si cui al punto A) utilizzando le proprie credenziali (User Id e password univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet https://velletri.acquistitelematici.it; successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta, secondo la seguente sequenza:

scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica come resa disponibile dalla stessa;

- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso "ZIP" o "RAR"

b) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso "ZIP" o "RAR". L'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

c) ciascun operatore economico provvederà a formare, inserendovi la richiesta documentazione di seguito indicata e seguendo la sequenza illustrata *sub* a), la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA AMMINISTRATIVA", la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA OFFERTA TECNICA", nonché la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA OFFERTA ECONOMICA".

La compilazione e il caricamento della documentazione possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dall'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla Piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del *Codice*, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del *Codice*, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte devono essere sottoscritti con firma digitale.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, A PENA ESCLUSIONE, È FISSATA PER IL GIORNO <u>10/02/2020</u> ENTRO LE ORE 10:00.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste telematiche: Busta "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Busta "B" – OFFERTA TECNICA Busta "C" – OFFERTA ECONOMICA

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

ART. 13.1 - CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica A – *Documentazione amministrativa* devono essere contenuti i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale:

A) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

Ai sensi dell'art. 85 del *Codice*, il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, dovrà essere compilato dal concorrente nelle parti di seguito indicate e firmato digitalmente:

> <u>PARTE I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:</u>

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

> PARTE II. Informazioni sull'operatore economico:

- ♦ sezione A- B;
- in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del *Codice*, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del *Codice* sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del *Codice*, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - PASSOE dell'ausiliaria.
- In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

> PARTE III. Motivi di esclusione:

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli art 7-8 del presente disciplinare compilando le Sez. A-B-C-D, Parte III del DGUE.
Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice.

> <u>PARTE IV – Criteri di selezione:</u>

- sezione A;
- sezione B, punto 1 a) fatturato globale annuo della ditta nel triennio 2016/2017/2018 non inferiore ad €. 33.500,00 IVA esclusa;
- sezione C, punto 1 b) esecuzione per almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, sia pubblici che privati. Per servizi analoghi, si intendono esclusivamente servizi di *sportelli informativi*, nell'ambito sociale e socio sanitario, sportelli di ascolto ed accoglienza, Counseling, *sia pubblici che privati*.
- sezione **D**, limitatamente alla certificazione di qualità.
- PARTE VI Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediate la compilazione delle parti pertinenti.

<u>II DGUE deve essere presentato:</u>

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

inoltre, come già richiesto sopra relativamente alla Parte II del DGUE

• in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.

<u>Per tutte le dichiarazioni di seguito elencate e non presenti all'interno del DGUE, il concorrente dovrà produrre singole dichiarazioni o un'unica autocertificazione/dichiarazione complessiva.</u> Le autocertificazioni/dichiarazioni dovranno essere rese in conformità delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e accompagnate da copia del documento valido del legale rappresentante.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ciascuna accompagnata da copia di un documento valido del legale rappresentante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del *Codice* per individuare i quali si

fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione;

- 2. dichiara tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del *Codice*;
- 3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-*bis*) e f*ter*) del Codice;
- 4. dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del *Codice* (con particolare riferimento alle lettere c), c-bis, c-ter e c-quater), tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4 del presente paragrafo devono essere presentate da tutti i soggetti indicati precedentemente tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

- 5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6. dichiara di non trovarsi con altri concorrenti partecipanti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- 7. dichiara di applicare il CCNL di categoria in relazione al servizio appaltato di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 30, comma 4, del *Codice*;
- 8. attesta di conoscere il Disciplinare di Gara, il Capitolato d'Appalto e dichiara di accettarne tutte le condizioni ed oneri previsti e con la quale si impegna ad accollarsi ogni maggior onere che gli derivasse da erronee ed incomplete previsioni, nonché a garantire il livello di qualità del servizio derivante dalle condizioni definite dal capitolato;
- 9. si impegna, in caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio nelle more della stipulazione del contratto, alle medesime condizioni del capitolato d'appalto e dall'offerta prodotta;
- 10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante* accessibile al link <u>https://trasparenza.comune.velletri.rm.it</u> nella sezione <u>Disposizioni generali</u> » <u>Atti generali</u> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 11. **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

C) DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

1. **Documento attestante la garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del *Codice* dell'importo di <u>€. 671,46</u> pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, salve le riduzioni previste ai sensi dell'art. 93, comma 7, del *Codice*;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del *Codice* che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

- Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, (ove non sia già inserita nel contesto del documento attestante la garanzia provvisoria) da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, per il caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, denominata "garanzia definitiva", di cui all'art. 103 del Codice;
- 3. <u>Dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari autorizzati</u> ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto (come indicato nel precedente punto 8.2 del presente Disciplinare);
- 4. <u>Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato</u> relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del presente Disciplinare, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione <u>(specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato);</u>
- 5. Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione di pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza e all'offerta economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l'indicazione del numero gara SIMOG e CIG della presente procedura di gara, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. In caso di esenzione dal bollo, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione recante l'indicazione della norma di riferimento per la quale risulti la dispensa dal pagamento dello stesso;
- 6. <u>File relativo al PassOE</u> del concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del *Codice*, nel PAssOE del concorrente deve esser indicata anche l'ausiliaria.
 - Si precisa che:
 - a) i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PAssOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
 - b) i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PAssOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

D) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella Piattaforma telematica firmate digitalmente, mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- (*se l'originale è un documento nativo digitale*) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel successivo punto D.1;
- (se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo) una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel successivo punto D.1 e dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

 copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, com. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo), attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, le parti o la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara che indichi le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

c) le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

D.1) <u>Indicazioni per la sottoscrizione della Documentazione e delle dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.</u>

Le dichiarazioni, le copie degli atti, mandati o contratti di cui al precedente paragrafo devono essere firmate digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

ART. 13.2 - CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "B" OFFERTA TECNICA

La Busta telematica B - "Offerta tecnica", predisposta preferibilmente secondo il **modello allegato** al presente disciplinare, contiene, a pena di esclusione:

• Relazione tecnica illustrante la proposta progettuale del servizio offerto redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 16.

Si specifica che la relazione tecnica dovrà essere articolata rispettando l'ordine e la denominazione dei criteri e sub-criteri di valutazione.

La relazione tecnica non potrà superare le n. 15 facciate di foglio A4, numerate in ogni pagina, con

interlinea 1,5, carattere "*Times new roman*", dimensione del carattere n. 12 e margini standard, anche in caso di inserimento di tabelle o simili. Si specifica che le eventuali pagine eccedenti non costituiranno motivo di esclusione ma non potranno essere utili ai fini della valutazione.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nel precedente paragrafo D.1 dell'art. 13.1.

Eventuali allegati alla relazione tecnica non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.

ART. 13.3 - CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "C" OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contenuta nella Busta Telematica "C" e predisposta preferibilmente secondo il **modello allegato** al presente disciplinare dovrà indicare:

- il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- > il codice identificativo e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
- > il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- il <u>prezzo complessivo</u>, espresso sia in cifre che lettere, al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'omessa espressa indicazione dell'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, costituisce causa di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio (v. Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n.3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 27.5.2015);
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- ➢ <u>il ribasso percentuale unico offerto</u>, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara, pari a €. 33.573,00 comprese le spese generali e di gestione, gli oneri di sicurezza aziendali. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque;
- il periodo di tempo per il quale l'offerta si intende valida ed impegnativa a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della stessa, periodo che non dovrà comunque essere inferiore a mesi 6 (sei).

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta <u>dedicata</u> <u>all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.</u>

L'offerta economica dovrà, pena l'esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo D.1. e quindi:

a) in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

- b) in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c) in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d) in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si avverte che non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare esperite in giorni precedenti a quello fissato per la gara di cui trattasi.

ART. 14 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell'art. 85 del *Codice*, i concorrenti dovranno autocertificare quanto richiesto nel presente Disciplinare all'art. 13.1 compilando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ALLEGATO A redatto in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Per tutte le dichiarazioni elencate all'art. 13.1 del presente Disciplinare e **non** presenti all'interno del DGUE il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione.

ART. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Come previsto dall'art. 83, comma, 9, del *Codice* le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione **della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (per data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile, o atto con firma autenticata dal notaio);

- la mancata presentazione di **elementi a corredo dell'offerta** (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, progetto di assorbimento del personale impiegato nel servizio) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni (a discrezione della commissione in relazione al documento da integrare)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di mancata produzione delle dichiarazioni o dei documenti richiesti entro il termine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere <u>ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio</u> <u>a pena di esclusione</u>. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del *Codice* è comunque facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 16 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del *Codice*, valutata da parte di una commissione, appositamente nominata, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi, come specificati in dettaglio qui di seguito, mediante il metodo aggregativo-compensatore.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Impresa, tra quelle ammesse a partecipare, che riporterà il punteggio complessivo più alto come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità -prezzo **max 100**), ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI
А.	OFFERTA TECNICA	<u>Max punti 75</u>
В.	OFFERTA ECONOMICA	Max punti 25
TOTALE		MAX 100 PUNTI

A. <u>CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA</u> Max punti 75

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 75 punti e gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono articolati nelle voci (criteri/sub-criteri) di seguito indicate:

A.1) ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E QUALITATIVA DEL SERVIZIO

Max punti 70

A.1.1	1 Modalità di organizzazione e gestione del servizio (<i>descrizione tecnico-</i> <i>organizzativa della gestione che si intente offrire</i>) con riferimento a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto sia rispetto all'attività di sportello che di Animazione territoriale	
A.1.2	.2 Descrizione delle diverse tipologie di utenza interessate dal servizio, con dettagliata dissertazione sulle modalità di intervento proposte in relazione	

1.0	agli specifici bisogni.	ar anns mà
A.1.3	Gestione delle criticità con particolare riguardo all'operatività del servizio	
A.1.4	4 Modalità di collaborazione per interventi di rete con le realtà del Terzo Settore presenti sul territorio	
A.1.5	5 Modalità di controllo e monitoraggio della qualità dei servizi offerti e dell'efficacia delle attività svolte, in relazione agli obiettivi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto	
A.1.6	6 Procedura di valutazione del gradimento da parte degli utenti	

A.2) ATTIVITÀ ED OFFERTE AGGIUNTIVE, INTEGRATIVE O MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO <u>Max punti 5</u>

La Commissione attribuirà il punteggio sulla base della qualità e quantità delle attività aggiuntive, integrative o migliorative, offerte che non comporteranno oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. <u>Nel caso in cui le proposte migliorative presentate non apportino un contributo significativo al complessivo progetto di gestione del servizio in oggetto, la Commissione non attribuirà alcun punteggio.</u> L'impegno eventualmente assunto sarà vincolante per i soggetti concorrenti, anche ai fini della valutazione di un eventuale inadempimento. Le eventuali proposte migliorative inserite nel Progetto non dovranno modificare le modalità di attuazione del servizio previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, ma **integrarle.**

A.2.1	Ulteriori attività svolte da figure professionali rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;	3 punti
A.2.2	2 Svolgimento di attività di cooperazione, per tutta la durata del servizio, con Associazioni di volontariato.	

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/sub-criteri da A.1.1 a A.1.6), ciascun membro della Commissione giudicatrice, che verrà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi di legge, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità, attribuisce un coefficiente il cui valore è compreso tra 0 e 1, secondo la tabella di seguito indicata.

Relativamente a ciascuno dei suddetti sub-criteri aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, il **coefficiente V(a)i, compreso tra 0 e 1**, è attribuito calcolando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari componenti la Commissione giudicatrice con approssimazione al terzo decimale.

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e <u>non</u> <u>suscettibili di valutazione discrezionale</u> (criteri/sub-criteri A.2.1 e A.2.2), ciascun membro della Commissione giudicatrice, attribuisce un coefficiente V(a)i pari a 0 in caso di assenza dell'elemento o pari a 1, in caso di presenza dell'elemento.

Con riferimento a ciascuna offerta, ogni commissario attribuisce, discrezionalmente ed

autonomamente, un coefficiente variabile tra zero e uno per ciascun sub-criterio suscettibile di valutazione discrezionale, secondo la successiva legenda:

Valutazione	Giudizio sintetico	Coefficiente
Non valutabile	Elemento non presente nel contenuto dell'offerta.	0
Non sufficiente	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato.	0,25
Sufficiente	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'elemento oggetto di valutazione senza particolare approfondimento.	0,5
Виопо	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'elemento oggetto di valutazione con alcuni approfondimenti.	0,65
Ottimo	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'elemento oggetto di valutazione.	0,8
Eccellente	Contenuto dell'offerta strutturato in modo eccellente, preciso ed estremamente approfondito l'elemento oggetto di valutazione.	1

B. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Max punti 25

Per prezzo si intende il corrispettivo offerto, IVA esclusa.

Non saranno ammesse al proseguimento della gara le offerte che supereranno il prezzo a base d'asta di € 33.573,00 comprensivo di tutti gli oneri, IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del *Codice*, come modificato dal D.lgs. 56/2017 "*Decreto correttivo del Codice degli appalti*", <u>nell'offerta economica</u> presentata **l'operatore deve indicare distintamente**, a pena di esclusione, i propri costi del personale e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il corrispettivo offerto.

Nella formulazione dell'offerta economica deve tenersi conto delle spese derivanti dalle seguenti voci: personale, spese varie ed imprevisti e comunque ogni altra spesa a carico dell'aggiudicatario.

Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, verrà applicato l'art. 97 del Codice.

Con riferimento agli elementi di valutazione aventi natura quantitativa (prezzo), all'offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati il massimo dei punti previsti per il prezzo (punti 25) e alle altre saranno assegnati punteggi decrescenti applicando la seguente formula:

PREZZO PIÙ BASSO OFFERTO

(P)* =

X PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE (25 punti)

PREZZO DELL'OFFERTA IN ESAME

Dove (P)* è il punteggio assegnato per l'offerta economica del concorrente i.esimo.

C. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto <u>il punteggio complessivo</u> più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'area qualità con quello dell'area prezzo calcolato con il **metodo** aggregativo-compensatore (o della sommatoria pesata) di cui alla seguente formula:

 $\mathbf{P}(\mathbf{a}) = \Sigma \mathbf{n} \left[\mathbf{W} \mathbf{i} * \mathbf{V}(\mathbf{a}) \mathbf{i} \right]$

Dove:

- **P(a)** rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta "a"
- n è il numero totale dei requisiti rispetto al quale vengono effettuate le valutazioni
- Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito di valutazione i-esimo
- V(a)i è il coefficiente, compreso tra 0 e 1, riferito all'offerta "a" e all'elemento di "I" coefficienti

Si precisa che i *coefficienti Vai*, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono calcolati fino alla terza cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.

A parità di punteggio, sarà preferita l'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità. In caso di ulteriore parità, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva ex art. 95, comma 12, del *Codice* di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 17 - SOGLIA DI SBARRAMENTO

In considerazione della peculiarità del presente appalto e dell'erogazione del servizio allo stesso connesso, non saranno ammessi alla successiva fase di gara e pertanto verranno esclusi, non procedendo all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti che non raggiungano almeno il punteggio di 37,50 punti sui complessivi 75 punti riservati all'offerta tecnica (elemento qualitativo).

ART. 18 – CRITERI DI ESCLUSIONE

In riferimento alle cause di esclusione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.

ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del *Codice*.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del *Codice*.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle stesse (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

ART. 20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta di gara pubblica avrà luogo nel giorno e nell'orario indicati nel Bando e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la Piattaforma telematica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo e modalità sopra specificato.

Ogni seduta pubblica potrà essere, altresì seguita dai concorrenti anche da remoto attraverso l'apposito link: <u>https://velletri.acquistitelematici.it</u>.

Il RUP/C.U.C procederà, nella prima seduta pubblica, attraverso la Piattaforma telematica a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti.

Successivamente, il RUP/C.U.C procederà:

- 1) all'apertura della busta telematica "A" Documentazione amministrativa ed a :
 - controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- 2) attivare le eventuali procedure di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 15; in questo caso il RUP assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni (a discrezione della commissione in relazione al documento da integrare) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, richiesti. E nella stessa seduta viene sospesa la seduta di gara.
- Decorso il termine di fissato per la presentazione della documentazione richiesta nella fase di soccorso istruttorio, in successiva seduta pubblica, il RUP verifica la puntuale ricezione della documentazione richiesta e contestualmente valuta la conformità della documentazione prodotta.

- 4) All'esito positivo del controllo della documentazione amministrativa, il RUP procede alla validazione sulla piattaforma digitale di tutta la documentazione, amministrativa, fase propedeutica alla successiva fase di apertura della busta telematica "B" Offerta tecnica.
- 5) Successivamente si procederà all'apertura della busta telematica "B" Offerta tecnica ed al mero riscontro della presenza della documentazione richiesta all'art. 13.2 del presente disciplinare. Tale adempimento verrà espletato esclusivamente nel caso in cui non vengano attivate le procedure di soccorso istruttorio, diversamente l'apertura della busta telematica "B" avverrà in una successiva seduta pubblica;
- 6) Si provvede in seguito, con apposito verbale alle esclusioni e alle ammissioni dalla procedura di gara, pubblicandolo agli operatori economici partecipanti sulla piattaforma telematica.

La conclusione delle operazione sopra citate ancorchè in sedute pubbliche diverse consente l'accesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnica da parte **della commissione giudicatrice** in seduta riservata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del *Codice*, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e con delibera n. 157 del 2016.

A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

ART. 21 - APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICE ED ECONOMICHE

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione in seduta riservata individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento fissata all'art. 17 del presente disciplinare e procede, in tal caso, all'esclusione dalla gara, degli stessi comunicando con apposita informazione nell'area messaggistica della piattaforma digitale.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla validazione sulla piattaforma digitale di tutta la documentazione tecnica, fase propedeutica alla successiva fase di apertura della busta telematica "C" - Offerta Economica.

In caso di esclusione dalla gara, la Commissione, nell'ambito della seduta a ciò dedicata, non procederà all'apertura dell'offerta economica dell'/degli operatore/i escluso/i.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La Commissione procederà poi all'apertura della busta telematica "C" - Offerta Economica, al fine di verificare la presenza dell'offerta medesima e alla sua valutazione secondo i criteri e le

modalità descritti nel presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, lo segnala al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e rimette gli atti al RUP al fine di redigere la proposta di aggiudicazione che verrà rimessa al Dirigente per l'aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica (elemento qualitativo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui le offerte economiche non presentino anomalia si procede sulla piattaforma telematica alla validazione delle stesse, all'elaborazione della graduatoria e contestuale comunicazione agli operatori economici interessati.

A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

ART. 22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice* (così come modificato dalla legge n. 55/2019 che prevede che il calcolo del superamento della soglia dei quattro quinti venga effettuato dove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ult. periodo, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di<u>n. 15 giorni</u> dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente redigendo apposito verbale della stessa.

Con successiva seduta pubblica, il RUP e la Commissione comunicano gli esiti della verifica della congruità delle offerte per le quali sono state richieste le spiegazioni ex art. 97 del *Codice*, tramite apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

Il RUP e la Commissione, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del *Codice*, procede ad escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili comunicandolo ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. B del *Codice*, entro **5 giorni** agli operatori economici interessati, tramite piattaforma telematica.

A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

ART. 23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 12, del Codice, la Stazione appaltante si riserva la

facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del *Codice*.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del *Codice*, acquisisce mediante AVCPass o richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del *Codice*, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo *Codice*.

Il Dirigente previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del *Codice*, aggiudica l'appalto. Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del *Codice* aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del *Codice*, per esigenze della Stazione appaltante potrà essere avviato nelle more della stipula del contratto, previa formale comunicazione della Stazione appaltante.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del *Codice*, la <u>garanzia provvisoria</u> verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del *Codice*, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

A tal fine, l'Impresa aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, come previsto dall'art. 103, comma 1, del *Codice*, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del *Codice*. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente responsabile previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 24 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del *Codice* e s.m.i, l'erogazione dell'anticipazione, pari al 20 percento del valore del contratto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Ditta aggiudicataria sarà sempre responsabile e risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose di qualunque natura e per qualsiasi motivo, comunque accertati, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Velletri.

A garanzia della buona esecuzione del servizio e a copertura dei danni eventualmente occorsi a persone e/o a cose, la Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza assicurativa sottoscritta con primarie compagnie di assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) anche con dolo e colpa grave e per gli infortuni del proprio personale nel corso dell'esecuzione del contratto (RCO) per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non inferiore a \in 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell'intero appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Velletri od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della Ditta assicurata.

La polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre la data della stipula del contratto.

Rimane espressamente convenuto che la Ditta Aggiudicataria, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico della Ditta aggiudicataria stessa il risarcimento dei danni.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, dedito da diversi anni al servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, della continuità del servizio e della salvaguardia delle specifiche esperienze e professionalità acquisite, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato in allegato alla documentazione di gara. Il concorrente e tenuto a predisporre, nell'ambito della Busta telematica "A"-Documentazione amministrativa-, uno specifico progetto di assorbimento del suddetto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e motivando l'eventuale impossibilità di assorbimento di tutto o parte di esso.

Ai sensi delle linee guida ANAC n. 13, approvate con Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019, sarebbe preferibile, quale contratto collettivo applicabile, in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto dell'affidamento, il CCNL delle Cooperative sociali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 37 del CCNL in materia di cambi di gestione, tenuto conto del richiamo disposto dall'articolo 50 del *Codice*, all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, del *Codice*.

L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo proposto dalla stazione appaltante, salva l'applicazione, <u>ove più favorevole</u>, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle linee guida ANAC n. 13 approvate con Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019.

ART. 26 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e della normativa italiana di armonizzazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e relativi allegati.

ART. 28 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) viene redatto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e allegato al presente capitolato. I costi sono stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e non comportano spese.

Il Responsabile Unico del Procedimento Ist. Amministrativo Marina Borro